



Comune di Rovigo

Ordinanza n. OS/2015/ 14

Rovigo, 10 novembre 2015

Oggetto: **Controllo della popolazione di nutria sul territorio del Comune di Rovigo**

### IL SINDACO

#### Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia negli anni trenta a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo, delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, del clima favorevole e della buona disponibilità alimentare in natura;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto dello zero termico per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Veneto (ed in particolare le aree di pianura) facilita la diffusione incontrollata e l'aumento della consistenza della specie;

#### Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di sosta e riproduzione della nutria, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature (in parte anche pensili) con conseguenti e rilevanti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa anche in prossimità di varie arterie stradali e che, pertanto, si verifica la presenza di nutrie vaganti sulle strade che procurano situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tanto che l'International Union for Conservation of Nature (IUCN) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità su scala globale;
- a seguito di suddetta classificazione, la CE ha emanato il Reg. 1143/2014 con il quale vengono indicate agli stati membri le direttive per dare corso agli interventi di contenimento delle specie esotiche che minacciano la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende altresì responsabile di ingenti danni alle coltivazioni agricole;

**Tenuto conto che** il decreto legge 24.06.2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico nell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* all'art. 11, comma 12, ha modificato l'art. 2, comma 2, della legge 157/92 *“Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio”*, escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela;

**Considerato inoltre che, con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92:**

- non son più attuabili gli specifici piani di controllo previsti dall'articolo 19 della medesima legge 157/92, così come recepito dalla Legge regionale Veneto n. 50/936 all'art. 17, a norma delle quali le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico della specie nutria, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);
- non è più applicabile l'art. 28 della LR 50/93 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento di danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- si rende necessario proseguire nell'attuazione di interventi di controllo numerico della specie nutria anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori;

**Vista** la circolare interministeriale prot. n. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, con la quale, dando atto che le nutrie, dallo status di *“fauna selvatica”* e quindi protetta, sono transitate allo status di *“specie nociva”*, alla stregua di *“animali infestanti e dannosi”*, si sottolinea che tale modifica ha prodotto due effetti:

- a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni ed alle Province, ai Comuni;
- b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente e quanto si fa nelle derattizzazioni);

**Considerato** che la richiamata circolare interministeriale ha posto l'attenzione su alcuni punti, ribadendo *“l'opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile tra comuni, che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di abbattimento e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione”*;

**Richiamato** altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

**Dato atto** come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare quanto al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale e ai danni alle produzioni agricole;

**Ricevute** diverse segnalazioni da parte di cittadini e di operatori del settore agricolo sull'accresciuta presenza di nutrie in alcune aree private del territorio comunale e, conseguentemente, ritenuto necessario provvedere a regolamentare con provvedimento

dell'Amministrazione comunale, visto il nuovo assetto delle competenze precedentemente descritto, gli interventi di controllo della presenza di nutrie in tali aree;

**Vista** la nota inviata dall'ULSS 18 – Dipartimento di Prevenzione Prot. n. 29593 del 14/05/2015 con cui vengono fornite indicazioni in merito alle attività di controllo numerico delle nutrie con particolare riferimento alle possibili metodologie di cattura e smaltimento, elaborate in collaborazione con la Provincia di Rovigo;

**Vista** la Deliberazione di giunta Regionale n. 1100 del 18/08/2015 con la quale sono state adottate apposite Linee Guida contenenti indicazioni per l'attività di controllo numerico delle nutrie con particolare riferimento alle possibili metodologie di cattura e smaltimento delle stesse;

**Vista** la nota della Prefettura di Rovigo ad oggetto "contenimento delle nutrie. Competenza dei Sindaci. Profili di sicurezza e tutela della pubblica incolumità" acquisita con PG/2015/51937 con la quale viene ritenuto necessario un percorso sinergico tra i soggetti che si occupano della tutela del territorio e dell'ambiente per definire gli interventi necessari a fronteggiare il fenomeno;

**Dato atto** che, allo stato attuale, nel territorio comunale non sono comunque emersi elementi di criticità tali da attivare con somma urgenza i previsti piani di controllo della popolazione delle nutrie sul territorio comunale, con modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza nei piani adottati dalla Provincia con il parere ISPRA e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Ritenuto**, comunque, indispensabile ed urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, disciplinare con provvedimento contingibile ed urgente dell'autorità comunale di cui all'art. 54, co.4, del D. Lgs. 267/2000, nelle more della definizione dei piani di controllo conseguenti alla modifica della sopra citata normativa, gli interventi necessari alla prevenzione ed eliminazione dei gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana determinati dalla presenza di nutrie nelle aree del territorio comunale con particolare riferimento al rischio idraulico ed al rischio per la circolazione stradale;

**Valutato opportuno**, data la natura interinale del presente provvedimento, fissarne la scadenza al **30 aprile 2016**;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

che il controllo della popolazione di nutrie sia effettuato con le modalità di seguito riportate e dai soggetti indicati:

#### **CATTURA MEDIANTE GABBIE-TRAPPOLA E SUCCESSIVA SOPPRESSIONE EUTANASICA**

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanastica secondo le linee guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc.), nonché da ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm 80 di (profondità) x 40 (larghezza x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante

dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione eutanastica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole **devono essere controllate almeno una volta al giorno.**

Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, **dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.**

La soppressione eutanastica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma **non superiore a 7,5 joule, o con altri mezzi** (di cui ci si possa avvalere ai sensi ed alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi).

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 DM 9 agosto 2001, n. 362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conducente del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato utilizzando la massima diligenza.

#### **RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE**

Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente, ha provveduto alla cattura/soppressione degli esemplari e smaltite, mediante interrimento nel rispetto del Regolamento CE 142/2011 (All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A).

Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.

In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corsi idrici superficiali (fiumi, laghi, ecc), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm, con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.

E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200x100 con maglia 5x10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Il proprietario-conducente del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà procedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termodistruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

Resta naturalmente inteso che il cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie senza l'utilizzo di armi da fuoco ed evitando che all'animale siano inflitte inutili sofferenze.

**E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come di ogni altro metodo non selettivo.**

## SI INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della L. n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

## DISPONE

- l'efficacia del presente provvedimento a far data da oggi e sino al 30 aprile 2016;
- di trasmetterla a:
  - Albo pretorio
  - Comando di Polizia Locale e Protezione Civile
  - Settore Lavori Pubblici
  - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rovigo
  - Prefettura di Rovigo
  - Provincia di Rovigo
  - Comando dei Carabinieri del Comune di Rovigo
  - Questura di Rovigo
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Consorzi di bonifica
  - ULSS 18
  - Regione Veneto
  - associazioni agricole del territorio (Coldiretti, Associazione agricoltori, CIA)

Per il numero di soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure adottate la presente Ordinanza sia trasmessa agli organi di stampa e comunicazione del territorio e sia pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di Rovigo.



Il Sindaco  
Massimo Bergamin



-----